



CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DEI CONTRATTI PUBBLICI**

D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

(Approvato con deliberazione del Commissario ad acta n. 32 del 23/06/2022)
(Modificato con Delibera del Consiglio Metropolitano n° 49/2025 del 16/12/2025 avente per oggetto:
“Modifica dell’art. 16 e dell’Allegato B del Regolamento dei Contratti Pubblici di questo Ente”)

Ufficio proponente

DIREZIONE GARE E CONTRATTI – INNOVAZIONE TECNOLOGICA

INDICE

TITOLO I - Disposizioni generali (articoli da 1 a 4)	pag. 3
TITOLO II - Procedure di scelta del contraente (articoli da 5 a 13)	pag. 6
- Capo I "Fase precontrattuale" (articoli 5 – 8)	
- Capo II "Procedura di Gara" (articoli 9 – 10)	
- Capo III "Lavori, Servizi e Forniture sotto Soglia Comunitaria" (articoli 11 – 13)	
TITOLO III - Conclusione dei contratti (articoli 14 – 22)	pag. 12
TITOLO IV - Efficacia ed esecuzione dei contratti (articoli 23 – 34)	pag. 17
TITOLO IV bis - Regolamentazione della Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) (articoli 34 bis – 34 decies)	pag. 21
TITOLO V - Norme Comuni (articoli 35 – 45)	pag. 25
ALLEGATO "A" - Prospetto riassuntivo	pag. 31
ALLEGATO "B" - Forma di stipula dei contratti	pag. 33
ALLEGATO "C" – Schema di convenzione per la disciplina della Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Palermo	pag. 34

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e Finalità

1. Il presente regolamento disciplina, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, l'attività contrattuale della Città Metropolitana di Palermo nel rispetto delle norme introdotte dal Codice dei contratti pubblici approvato con D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii., d'ora in poi definito "Codice", dai decreti di attuazione nonché dalle "Linee guida" emanate dall' A.N.A.C. (Autorità Nazionale Anticorruzione) in materia.
2. L'attività contrattuale per il conseguimento dei fini istituzionali della Città Metropolitana di Palermo si conforma all'art. 3 ed ai principi generali enunciati all'art. 4 del "Codice" di: a) economicità, b) efficacia, c) imparzialità, d) parità di trattamento, c) trasparenza f) proporzionalità e rotazione al fine di assicurare la partecipazione alle procedure di gara delle piccole, medie e microimprese, g) pubblicità e h) tutela dell'ambiente ed efficienza energetica.
3. Sono escluse dall'applicazione del presente regolamento:
 - le convenzioni e gli accordi di programma di cui agli artt. 30 e 34 del decreto legislativo n. 267/2000;
 - gli accordi di cui agli artt. 11 e 15 della legge n. 241/1990;
 - le spese di economato.

Art. 2 - Funzioni e competenze

1. La competenza all'adozione degli atti inerenti all'attività contrattuale della Città Metropolitana di Palermo è disciplinata dal T.U. degli EE.LL. approvato con D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii dallo Statuto dell'Ente e dal vigente "*Regolamento di organizzazione degli Uffici e Servizi*".
2. In particolare al Consiglio Metropolitanamente compete l'adozione degli atti elencati all'art. 14 *bis* della L.R. Sicilia n. 5 del 1° aprile 2016 ovvero allo stesso attribuiti dallo Statuto di questa Città Metropolitana.
3. Il Sindaco Metropolitanamente adotta gli atti di amministrazione che non rientrano nella competenza del Consiglio Metropolitanamente, della Conferenza Metropolitanamente, del Direttore Generale, del Segretario Generale e dei Dirigenti.
4. Il Segretario Generale può rogare tutti i contratti nei quali la Città Metropolitana è parte nonché autenticare le scritture private nell'interesse dell'Ente, giusto quanto previsto dall'art. 97 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.
5. In conformità a quanto previsto dall'art. 107 del succitato decreto legislativo ai Dirigenti compete la responsabilità gestionale degli obiettivi negoziali fissati dagli organi di indirizzo politico-amministrativo dell'Ente e in particolare:
 - l'adozione delle determinazioni a contrattare;
 - l'indizione delle gare d'appalto;
 - l'approvazione dei progetti esecutivi;

- l'approvazione e la pubblicazione degli avvisi/bandi di gara con relativi disciplinari nonché delle lettere di invito;
- la presidenza delle commissioni di gara;
- l'esperimento delle procedure negoziate e delle altre forme di affidamento anche in economia, l'affidamento di incarichi professionali;
- l'adozione dei provvedimenti di presa d'atto di variazioni soggettive e/o oggettive degli assetti societari delle imprese appaltatrici nonché le eventuali autorizzazioni al subappalto;
- l'approvazione di varianti progettuali rientranti nella disponibilità del quadro economico nonché dei certificati di collaudo ovvero di regolare esecuzione;
- l'adozione dei provvedimenti di risoluzione contrattuale e di incameramento delle cauzioni provvisorie o definitive.

Art. 3 - Programma delle acquisizioni/Rup

1. La Città Metropolitana adotta, giusto quanto previsto dall'art. 21 del Codice, il programma biennale degli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore ad € 40.000,00 ed il programma triennale dei lavori pubblici nonché i relativi aggiornamenti annuali. I programmi suddetti e i relativi aggiornamenti sono approvati dall'organo di governo competente nel rispetto degli altri documenti di programmazione e in coerenza con il bilancio dell'Ente nonché pubblicati all'albo pretorio e sul sito internet istituzionale dello stesso.
2. Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti contengono l'elencazione dei lavori di importo stimato pari o superiore ad € 100.000,00 e indicano, previa attribuzione del codice unico di progetto di cui all'art. 11 della legge n. 3/2003:
 - i lavori da avviare nella prima annualità con indicazione delle relative fonti di finanziamento;
 - eventuali opere incompiute ai fini del loro completamento ovvero per la individuazione di soluzione alternativa tra quelle previste al comma 2 dell'art. 21 del Codice;
 - i lavori di particolare complessità e gli interventi suscettibili di essere realizzati attraverso contratti di concessione o di partenariato pubblico o privato.
3. I lavori di importo pari o superiore ad € 1.000.000,00 possono essere inseriti negli elenchi annuali solo previa approvazione dei relativi progetti di fattibilità tecnica ed economica di cui all'art. 23 del Codice.
4. Nell'atto di adozione o di aggiornamento dei programmi di cui all'art. 21 comma 1 del Codice per ogni singola procedura di affidamento di un appalto o concessione deve essere individuato un Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione. Per le modalità di nomina, requisiti, ruolo e compiti del RUP si fa rinvio all'art. 31 del Codice nonché alle linee guida A.N.A.C. n. 3 di attuazione dello stesso, approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096/2016 e aggiornate al Decreto correttivo (Dlgs. n. 56 del 19/04/2017) con deliberazione del Consiglio n. 1007/2017 e ss.mm.ii..

Art.4 - Principi in materia di trasparenza e di pubblicità

1. Tutti gli atti afferenti la programmazione delle acquisizioni di cui al precedente art. 3 del presente regolamento ovvero - fatta salva la disciplina in materia di obblighi di comunicazione e di accesso agli atti contenuta rispettivamente negli artt. 52 e 53 del Codice - gli atti relativi alle procedure di

affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori ed opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo di questa Città Metropolitana nella sezione "*Amministrazione trasparente*" nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 33/2013 e ss.mm.ii..

2. Sono altresì pubblicati con le stesse modalità anzidette:
 - gli atti relativi alla composizione della commissione giudicatrice e ai *curricula* dei suoi componenti;
 - i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione.
3. Gli atti di cui ai commi 1 e 2 sono altresì pubblicati, attraverso il sistema informatizzato regionale previsto all'art. 29 comma 4 del Codice, sulla piattaforma telematica del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e sulla piattaforma digitale istituita presso l'A.N.A.C.
4. In coerenza con i principi di trasparenza e programmazione della propria attività negoziale, la Città Metropolitana di Palermo prima, durante successivamente all'espletamento delle procedure di gara provvede all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione previsti agli artt. 70 e ss. del Codice, attraverso la pubblicazione degli avvisi c/o bandi sul proprio profilo di Committente costituito dal sito internet istituzionale nella sezione "*bandi, appalti, avvisi*". La sezione suddetta contiene oltre alle informazioni previste dalle vigenti norme in materia, notizie e documenti (modulistica) per favorire una corretta partecipazione degli operatori economici interessati alle procedure di gara.

TITOLO II

PROCEDURE DI SCHEDA DEL CONTRAENTE

CAPO I – Fase precontrattuale

Art. 5 - Determinazione a contrarre

1. Nel rispetto della programmazione e degli indirizzi generali tracciati dagli Organi competenti di governo e per il raggiungimento degli obiettivi assegnati nel Piano esecutivo di gestione i Dirigenti responsabili dei singoli Uffici, nell'ambito delle risorse assegnate, provvedono all'acquisizione di beni e servizi, all'affidamento delle opere pubbliche e alla correlata gestione amministrativa, tecnica ed economico-finanziaria nel rispetto del Codice e delle norme vigenti in materia di pubblici appalti.
2. Gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici devono essere predefiniti, giusto quanto previsto dall'art 32 comma 2 del Codice nella determina contrarre adottata dal Dirigente competente prima dell'avvio della procedura di affidamento individuata tra quelle disciplinate dagli artt. 59 e ss. del Codice.
3. Nella determina a contrarre va altresì individuato il criterio per l'esclusione delle offerte anomale scegliendolo tra quelli previsti all'art. 97 del Codice.

Art. 6 – Bandi di gara e lettere di invito

1. Nelle procedure aperte il Dirigente responsabile della Direzione "*Gare e Contratti – Innovazione Tecnologica*" ricevuta la determina a contrarre provvede ad approvare il bando di gara sottoscritto dal RUP contenente gli elementi essenziali previsti dal Codice (requisiti di partecipazione alla gara, criterio di aggiudicazione, gli elementi - indicati in ordine decrescente di importanza - di valutazione dell'offerta, modalità per la individuazione delle offerte anomale ecc.) e ad assicurare la pubblicazione nei modi e termini previsti dalle vigenti norme in materia.
2. Qualora si faccia ricorso ai fini dell'appalto di lavori, forniture e servizi all'esperimento di procedura negoziata senza pubblicazione di bando, gli elementi essenziali indicati al precedente comma dovranno essere riportati nella lettera di invito.
3. Allorché nel bando di gara si faccia richiamo a capitolati speciali o disciplinari di gara, dovranno essere garantite adeguate forme di pubblicità e di accesso agli atti da parte degli operatori economici interessati.
4. La pubblicazione dei bandi e degli avvisi di gara è effettuata con le modalità indicate nella determinazione a contrarre e comunque nel rispetto delle disposizioni in materia dettate dal Codice agli art. 70 e ss..

Art. 7 - Modalità di scelta del contraente

1. Nell'aggiudicazione di appalti pubblici, la Città Metropolitana di Palermo utilizza procedure aperte o ristrette, previa pubblicazione di bando o avviso di gara, ovvero la procedura competitiva con negoziazione di cui all'art. 62 e il dialogo competitivo di cui all'art. 64 del Codice in presenza dei presupposti previsti all'art. 59 comma 2 dello stesso o, ancora, la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara in presenza delle condizioni di cui all'art. 63.
2. Nelle procedure aperte qualsiasi operatore economico interessato può presentare un'offerta in risposta a un avviso di indizione gara. Il termine minimo per la ricezione delle offerte è di giorni trentacinque dalla data di trasmissione del bando di gara, termine che può essere ridotto a giorni quindici nei casi previsti ai commi 2, 2 *bis* e 3 dell'art. 60 del Codice.
3. Nelle procedure ristrette e nelle procedure competitive con negoziazione disciplinate rispettivamente agli artt. 61 e 62 del Codice qualsiasi operatore economico può presentare una istanza di partecipazione in risposta a un avviso di indizione gara contenente i dati di cui all'allegato XIV Parte I lett. b/c del Codice, fornendo le informazioni richieste dall'Amministrazione ai fini della selezione qualitativa. Il termine minimo per la ricezione delle istanze di partecipazione è di giorni trenta dalla data di trasmissione del bando di gara ovvero, in presenza di avviso di preinformazione redatto ai sensi dell'art. 70 comma 2 del Codice, dalla data di invio dell'invito a confermare l'interesse. A seguito della valutazione da parte dell'Amministrazione delle informazioni fornite, soltanto gli operatori economici invitati possono presentare un'offerta: il termine minimo per la ricezione delle offerte è di trenta giorni dalla data di trasmissione dell'invito a presentare le offerte, termine suscettibile di riduzione nei casi previsti all'art. 61 commi 4, 5 e 6.
4. La procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara può essere utilizzata in presenza delle condizioni e nei casi previsti dall'art. 63 del Codice. L'Amministrazione

aggiudicatrice individua gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni relative alle caratteristiche di qualificazione economica, finanziaria, tecniche e professionali acquisite tramite indagine di mercato e nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione e seleziona almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei. Quindi, l'Amministrazione aggiudicatrice sceglie l'operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose ai sensi dell'art. 95 del Codice, previa verifica del possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta o competitiva con negoziazione.

Art. 8 - Disposizioni organizzative per lo svolgimento delle procedure di affidamento

1. L'affidamento diretto all'operatore economico di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00 di cui all'art. 36, comma 2, lett. a) del Codice è di competenza dei singoli Dirigenti responsabili dei Centri di costo. L'affidamento suddetto ha luogo nel rispetto dei principi di cui agli artt. 30, comma 1, 34 e 42 del Codice nonché delle Linee Guida ANAC n. 4 di attuazione del Decreto Legislativo n. 50/2016 (Codice degli Appalti) e ss.mm.ii. recanti "*Procedura per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e gestione degli elenchi degli operatori economici*". Nella determina a contrarre comunque deve essere esplicitata adeguata motivazione dell'affidamento diretto.
2. L'esperimento delle procedure negoziate per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di cui all'art. 36, comma 2, lettere b), c) e *c bis*) del Codice, nonché gli affidamenti mediante procedura aperta e ristretta, sono di competenza della *Direzione Gare e Contratti - Innovazione tecnologica*.
3. Nel caso di applicazione della normativa derogatoria di cui alla legge 120/20 e ss.mm.ii., l'esperimento delle procedure negoziate per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di cui all'art. 2, comma 2, lettera b), è di competenza della *Direzione Gare e Contratti - Innovazione tecnologica*.
4. Gli affidamenti mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara di cui all'art 63 del Codice, di qualunque importo sono di competenza del Dirigente del Centro di Costo c/o RUP.
5. La disciplina di dettaglio in ordine alla applicazione del presente articolo potrà essere rimessa a disposizioni organizzative interne all'Ente.

CAPO II - Procedure di gara

Art. 9 - Criteri di aggiudicazione

1. Fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative relative al prezzo di determinate forniture o alla remunerazione di specifici servizi, la Città Metropolitana, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procede all'aggiudicazione degli appalti applicando il criterio del minor prezzo - eccezion fatta per quanto previsto dall'art. 95, comma 3, ovvero quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo o sulla base dell'elemento prezzo o del costo, seguendo

un criterio di comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita da individuare ai sensi dell'art. 96 del Codice.

2. Sono aggiudicati esclusivamente con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base i contratti relativi a:
 - servizi sociali e di ristorazione assistenziale e scolastica nonché i servizi ad alta densità di manodopera come definiti all'art. 50, comma 1, del Codice, fatti salvi gli affidamenti ai sensi dell'art. 36 comma 2° lett. a);
 - servizi di ingegneria ed architettura e altri servizi di natura tecnica ed intellettuale di importo pari o superiore ad € 40.000,00;
 - servizi e forniture di importo pari o superiore ad € 40.000,00 caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo.
3. Il criterio del miglior prezzo può essere utilizzato, previa adeguata motivazione riportata nel bando di gara, nell'ipotesi di servizi e forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato, fatta eccezione per i servizi ad alta densità di manodopera di cui all'art. 95, comma 3, lett. a) del Codice.

Art. 10 - Seggio di gara - Commissioni giudicatrici

1. Per l'esperimento delle procedure aperte, ristrette o negoziate, il Rup si avvale del seggio di gara costituito c/o la *Direzione Gare e Contratti - Innovazione Tecnologica*, quale organo monocratico presieduto dal Dirigente responsabile della suddetta Direzione o, su sua espressa delega specifica e motivata, da un Funzionario Responsabile titolare di Posizione Organizzativa della Direzione stessa, assistito da due testimoni, di cui uno con funzioni di segretario verbalizzante, da individuarsi mediante criterio di rotazione tra il personale dipendente dell'Ente in possesso di adeguata professionalità.
2. Per le procedure di gara relative all'affidamento di servizi e forniture nonché di lavori da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, si fa rinvio alla disciplina prevista agli artt. 77 e 78 del Codice (in materia di Albo nazionale dei componenti delle Commissioni giudicatrici), nonché alle disposizioni della L.R. n. 12/2011 e ss.mm.ii..
3. I compensi per i membri esteri della Commissione giudicatrice sono determinati preventivamente e inseriti nel quadro di spesa dell'appalto. Nel caso di affidamento di lavori gli stessi sono inseriti nel quadro economico tra le somme appaltante.
4. La Commissione giudicatrice è un organo collegiale perfetto che opera solo in presenza di tutti i componenti con decisioni assunte a maggioranza. I lavori della stessa si svolgono nel rispetto del principio di continuità; il Presidente può disporre, dandone adeguata motivazione, la sospensione e l'aggiornamento dei lavori.
5. La nomina dei membri esterni e la costituzione della Commissione giudicatrice deve aver luogo solo dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte di gara.
6. Nelle procedure di gara da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la Commissione giudicatrice, dopo avere reso le dichiarazioni di incompatibilità ai sensi dell'art. 51 del c.p.c. tra gli stessi componenti e tra i componenti e gli operatori economici partecipanti alla gara, procede in seduta pubblica all'apertura dei plichi contenenti le offerte tecniche degli operatori economici ammessi, effettua in una o più sedute riservate la valutazione delle offerte medesime e l'assegnazione dei punteggi e sub-punteggi secondo i criteri indicati nel

bando o nella lettera di invito. Successivamente in seduta pubblica la Commissione giudicatrice, dopo aver dato lettura dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche stilando ad un tempo apposita graduatoria, provvede all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche e all'attribuzione del punteggio all'elemento prezzo. Infine, dopo aver dato atto dell'esistenza o meno delle condizioni per la verifica delle offerte anomale secondo le modalità previste dall'art. 97, comma 3, del Codice e, dopo avere trasmesso in caso affermativo la documentazione inerente al RUP di competenza, la Commissione giudicatrice provvede a formare la graduatoria e a formulare, anche in presenza di una sola offerta valida, la proposta di aggiudicazione.

7. Di tutte le operazioni compiute in sede di gara è dato atto nel verbale sottoscritto da tutti i componenti della Commissione giudicatrice nel quale, tra l'altro, vengono inserite su richiesta eventuali contestazioni e/o dichiarazioni degli operatori concorrenti che assistono alle sedute pubbliche di gara.
8. Salvi i casi in cui è vietata o differita la pubblicazione, le notizie generali circa l'andamento delle sedute di gara e le risultanze delle procedure sono pubblicate sul sito internet dell'Amministrazione. Delle stesse viene, altresì, data comunicazione ai candidati o concorrenti nel rispetto dei termini e delle modalità previste dall'art. 76 del Codice.
9. All'esito positivo delle verifiche effettuate sull'operatore economico aggiudicatario, viene adottato dal Dirigente del servizio competente il provvedimento di aggiudicazione efficace che, oltre ad essere pubblicato nelle forme previste dalle vigenti norme in materia, va altresì comunicato all'operatore economico medesimo.
In caso di esito negativo delle verifiche disposte d'ufficio, prima dell'adozione del provvedimento di aggiudicazione sopra citato, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di legge tra cui l'incameramento della cauzione provvisoria prodotta in sede di gara dall'operatore economico che si è reso autore di dichiarazioni non veritiere, si procede alla rideterminazione della soglia di anomalia e, previa riapertura delle operazioni di gara, alla nuova aggiudicazione.
10. Divenuta efficace l'aggiudicazione e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto ha luogo entro giorni sessanta, salvo diverso termine previsto nel bando o nella lettera di invito. Tuttavia, nei casi di necessità e urgenza, sussistendo i presupposti di legge, su disposizione del Dirigente del Servizio competente è possibile - giusto quanto previsto dall'art 32, comma 8, del Codice - procedere, previa costituzione di cauzione definitiva, alla consegna dei lavori in via d'urgenza ovvero all'affidamento di servizi e forniture all'operatore economico aggiudicatario nelle more della stipulazione del contratto.
In questi casi l'aggiudicatario ha comunque diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori ovvero - trattandosi dell'esecuzione anticipata di forniture e servizi - al rimborso spese delle prestazioni espletate su ordine del Direttore dell'esecuzione.

CAPO III – Lavori, servizi e forniture sotto soglia comunitaria

Art. 11 - Acquisizione di beni e servizi sotto soglia comunitaria

1. Il ricorso alla procedura negoziata con o senza pubblicazione del bando di gara - fatte salve le norme di legge e, in particolare, l'art. 1, comma 450, della legge n. 296/2006 come modificato dall'art. 1, comma 130, della Legge n. 145 del 30 dicembre 2018 circa l'obbligo per l'acquisizione centralizzata attraverso il ME.PA. (Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione), o le

convenzioni CONSIP di beni e servizi di importo pari o superiore ad € 5.000,00 - è consentito nei casi, alle condizioni e con le procedure specificate dagli articoli 62 e 63 del Codice e successive modifiche e integrazioni.

2. La determina a contrattare dovrà tenere conto degli eventuali atti di programmazione delle forniture di beni e servizi da acquisirsi nell'anno finanziario di riferimento e degli eventuali capitolati generali adottati dall'Ente ovvero definiti da specifiche disposizioni normative.
3. Per forniture e servizi di importo inferiore a €. 40.000,00 (IVA esclusa), si può procedere ad affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici.
4. Per forniture e servizi da €. 40.000,00 a €. 221.000,00 (IVA esclusa) e comunque per importi inferiori alla soglia comunitaria si procede mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenco di operatori economici nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti.
5. La richiesta alle ditte dei preventivi/offerta, effettuata mediante lettera deve contenere di norma:
 - l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e il suo importo massimo previsto, con esclusione dell'IVA;
 - le eventuali garanzie;
 - il termine di presentazione delle offerte;
 - il periodo in giorni di validità delle offerte stesse;
 - l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
 - il criterio di aggiudicazione prescelto;
 - gli elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
 - l'eventuale clausola che preveda di non procedere all'aggiudicazione nel caso di presentazione di un'unica offerta valida;
 - la misura delle penali, determinata in conformità delle disposizioni del Codice e del presente Regolamento;
 - l'obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità;
 - l'indicazione dei termini di pagamento;
 - i requisiti soggettivi richiesti all'operatore economico, e la richiesta allo stesso di rendere apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti soggettivi richiesti;
 - quant'altro ritenuto necessario per meglio definire la natura dell'intervento.
6. Alla conclusione dei contratti si provvede mediante lettera commerciale o scrittura privata.

Art. 12 – Affidamento lavori sotto soglia comunitaria

1. Per l'affidamento dei lavori fino ad un importo di 40.000,00 € è possibile fare ricorso – anche senza previa consultazione di due o più operatori economici all'affidamento diretto degli stessi ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del Codice.
2. Per i lavori compresi di importo pari o superiore ad € 40.000,00, e inferiore ad € 150.000,00, è possibile procedere al loro affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi ove esistenti ovvero anche in amministrazione diretta.

3. Per gli affidamenti dei lavori di importo pari o superiore ad €. 150.000,00 e inferiori ad € 350.000,00, è possibile ricorrere alla procedura negoziata di cui all'art. 63 del Codice previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.
4. Per gli affidamenti dei lavori di importo pari o superiore ad €. 350.000,00 e inferiori ad € 1.000.000,00 è possibile ricorrere alla procedura negoziata di cui all'art. 63 del Codice previa consultazione, ove esistenti di almeno quindici operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.
5. Per gli affidamenti di lavori di importo superiore ad € 1.000.000,00, ed inferiori alla soglia comunitaria di cui all'art. 35 del Codice, è previsto il ricorso alle procedure di cui all'art. 60 (procedure aperte) fatto salvo quanto previsto dall'art. 97, comma 8, in materia di offerte anomale.
6. I lavori pubblici eseguiti in economia sono ammessi, giusto quanto previsto all'art. 148 del Codice, solo nell'ambito dei beni culturali e nei casi di somma urgenza, qualora il ritardo negli interventi possa arrecare pregiudizio alla incolumità o tutela del bene.
7. In circostanze di somma urgenza, nei quali ogni ritardo sia di pregiudizio alla pubblica incolumità o alla tutela del bene, è poi possibile procedere, con le modalità di cui all'art. 163 del Codice, all'affidamento di lavori elencati all'art. 148, comma 1, entro il limite di €. 300.000,00. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta a uno o più operatori economici individuati dal Responsabile del procedimento o dal Tecnico della Direzione competente.
8. Entro i medesimi limiti di importo di cui al comma precedente, è consentita altresì l'esecuzione dei lavori di somma urgenza in relazione a particolari tipi di interventi individuati con il decreto di cui all'art. 146, comma 4, del Codice.

Art. 13 - Norme comuni alle procedure sotto soglia

1. Per lo svolgimento delle procedure previste all'art. 36 del Codice è possibile avvalersi del ME.PA. (Mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni) messo a disposizione dal Ministero dell'economia e delle Finanze tramite CONSIP S.p.a.. Ai fini dell'ammissione e della permanenza degli operatori economici nel mercato elettronico il soggetto responsabile dell'ammissione verifica l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 su un campione significativo di operatori economici dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'art. 81, comma 2, del Codice la suddetta verifica è effettuata attraverso la Banca dati nazionale degli operatori economici richiamata nel medesimo articolo. Nelle procedure di affidamento effettuate nell'ambito del mercato elettronico la stazione appaltante verifica esclusivamente il possesso da parte dell'aggiudicatario dei requisiti economici e finanziari e tecnico-professionali procedendo alla verifica dei requisiti generali solo allorquando il soggetto aggiudicatario non rientra tra gli operatori economici già sottoposti a verifica a campione ai sensi del comma 6 bis dell'art. 36 del Codice.
2. In ordine alle modalità di dettaglio per l'espletamento delle procedure sotto soglia comunitaria di cui all'art. 36, con particolare riferimento alle modalità di rotazione degli inviti e degli affidamenti,

alla effettuazione di indagini di mercato e alla gestione degli elenchi degli operatori economici, si fa rinvio al titolo V del presente Regolamento nonché alle Linee Guida A.N.A.C. n. 4 approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097/2016, nella versione di queste ultime vigente e successive modifiche ed integrazioni.

3. Sempre che sia prevista nel bando di gara o nell'avviso con cui viene indetta la procedura, questa Stazione Appaltante può avvalersi, nel rispetto delle modalità previste dall'art. 36, comma 5, della facoltà (ed. inversione procedimentale) di procedere all'esame delle offerte degli operatori economici prima della verifica della documentazione relativa al possesso dei requisiti di ordine generale e di quelli d'idoneità e di capacità degli offerenti.

TITOLO III

CONCLUSIONE DEI CONTRATTI

Art. 14 - Conclusioni e adempimenti della fase precontrattuale

1. Alla conclusione della fase procedimentale provvede il Dirigente competente con il provvedimento di aggiudicazione definitiva ed efficace di cui all'articolo precedente del presente regolamento, dopo aver verificato la regolarità del procedimento, l'attualità dell'interesse pubblico a contrattare e la piena rispondenza ad esso del contratto che si intende stipulare.
2. Nelle gare pubbliche soggette alla normativa comunitaria viene richiesto ai concorrenti un deposito cauzionale provvisorio di cui all'art. 93 del Codice dei Contratti, pari al 2% dell'importo a base d'asta, fatti salvi gli obblighi previsti da speciali normative. La cauzione viene incamerata, salvo risarcimento d'anni, Se l'aggiudicatario non intende stipulare il contratto nei termini stabiliti.
3. La cauzione definitiva - di entità non inferiore al 10% dell'importo contrattuale - deve, di norma, essere richiesta a garanzia della corretta esecuzione di qualunque tipo di contratto. È costituita dall'aggiudicatario nei modi e termini stabiliti nel bando di gara, nella lettera d'invio, capitolato speciale o comunque nel progetto di contratto previamente reso noto e accettato come condizione per la partecipazione alla gara o alla trattativa. Della regolare costituzione della cauzione si dà attestazione in sede di stipulazione del contratto. I concorrenti in possesso di certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 potranno usufruire di una riduzione del 50% dell'importo della cauzione CEI provvisoria e definitiva ai sensi di quanto previsto dall'art. 93, comma 7 del Codice.
4. Per gli affidamenti rientranti nell'art. 36, comma 2, lett. a) del Codice:
 - a) non si richiede la cauzione provvisoria;
 - b) la cauzione definitiva, secondo quanto previsto dall'art. 103, comma 11, del Codice dovrà essere richiesta a meno che l'esonero dalla prestazione della garanzia stessa, nei casi previsti dal comma suddetto e adeguatamente motivata, non sia subordinata al miglioramento del prezzo di aggiudicazione.

Art. 15 – Contenuti del contratto

1. Il contratto deve essere coerente con le previsioni della determinazione a contrattare, con l'eventuale capitolato speciale e con l'offerta presentata dall'aggiudicatario.
2. Gli elementi essenziali che dovranno risultare dal testo contrattuale o dai relativi allegati sono i seguenti:
 - le parti;
 - l'oggetto;
 - il luogo, i termini e le modalità di esecuzione delle prestazioni;
 - l'importo contrattuale, le modalità e i termini di pagamento;
 - la durata ed eventuali modalità di proroga;
 - le eventuali sanzioni e penalità per inadempimento;
 - le ipotesi di recesso e di risoluzione del contratto;
 - le verifiche circa la regolare esecuzione delle prestazioni;
 - cauzioni e fidejussioni;
 - le spese contrattuali e gli oneri fiscali;
 - la clausola con la quale l'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n° 136 e successive modifiche.

Art. 16 - Stipulazione del contratto

(Modificato con Delibera del Consiglio Metropolitan n° 49/2025 del 16/12/2025 avente per oggetto: “Modifica dell’art. 16 e dell’Allegato B del Regolamento dei Contratti Pubblici di questo Ente”)

1. I Dirigenti competenti stipulano, di norma entro 60 giorni dall'aggiudicazione definitiva, contratti concernenti le competenze delle strutture cui sono preposti, anche con l'utilizzo di strumentazioni telematiche. Il contratto a norma dell'art. 32, comma 9, del Codice non può comunque essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima comunicazione della determinazione dirigenziale di aggiudicazione definitiva, fatti salvi i casi di cui ai successivi commi.
 2. Il contratto di appalto o di concessione di lavori, servizi e forniture è stipulato, a pena di nullità, in forma pubblico-amministrativa, in modalità elettronica, a rogito del Segretario Generale della Città Metropolitana di Palermo, o da altro pubblico ufficiale indicato dalla legge, per importi superiori alle soglie di rilevanza europea di cui all’art. 14 d.lgs. 36/2023.
- 2 bis. (abrogato)
- 2 ter. La Direzione preposta all’istruttoria finalizzata alla stipulazione dei contratti in forma pubblica amministrativa o mediante scrittura privata non autenticata in modalità elettronica è la Direzione Gare e Contratti - Servizio contratti, di concerto con l’Ufficio del Segretario generale ove lo stesso sia l’Ufficiale rogante.
- 2 quater. Nell'ipotesi di affidamenti per servizi e forniture di importo superiore a € 140.000,00 e fino alle soglie comunitarie, e nell'ipotesi di affidamenti per lavori di importo superiore a € 150.000,00 e fino alle soglie comunitarie, la stipula del contratto deve avvenire mediante scrittura privata non

autenticata in modalità elettronica sottoscritta dal Dirigente della Direzione proponente (centro di costo).

- 2 quinquies. Per l'affidamento di lavori pari o inferiore a € 150.000,00 e per l'affidamento di servizi e forniture di importo pari o inferiore a € 140.000,00, il contratto viene concluso con una delle seguenti modalità:
 - a) scrittura privata non autenticata in modalità elettronica sottoscritta dal Dirigente della Direzione proponente;
 - b) mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, consistente in un apposito scambio di lettere anche tramite posta elettronica certificata;
 - c) nei casi di affidamento tramite ME.PA, mediante la funzione stipula contratto (DSC Documento di Stipula del Contratto), secondo le modalità specificate nelle regole di e-procurement e le guide operative emanate dal gestore del sistema Consip S.p.A.
3. Gli atti di concordamento nuovi prezzi e, in generale, gli atti di sottomissione negli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, fino alla concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto sono sottoscritti dal Direttore dei lavori o dell'esecuzione dall'appaltatore, e controfirmati dal Responsabile unico del procedimento e, se diverso, dal Dirigente della struttura competente. Nei casi di variazioni superiori a tali limiti, è stipulato un atto aggiuntivo nella stessa forma del contratto principale.
4. Tutte le spese inerenti alla stipulazione (spese di registrazione, bolli, etc.) del contratto sono a carico dei soggetti contraenti con la Città Metropolitana, salvo che la legge o la determinazione a contrattare non dispongano diversamente.
5. I contratti stipulati in forma pubblica amministrativa ovvero mediante scrittura privata autenticata sono altresì soggetti all'applicazione dei diritti di segreteria, nei casi e per gli importi stabiliti dalla legge. L'accertamento di tali diritti e la determinazione del relativo ammontare, come pure dell'importo presunto e definitivo delle spese contrattuali, compete alle singole Direzioni proponenti.
6. Il versamento delle spese e dei diritti nell'ammontare complessivo come sopra determinato, è effettuato prima della stipulazione dall'Impresa appaltatrice mediante il sistema di pagamento PagoPA.

Art. 17 - Repertorio dei contratti

1. Presso l'Ufficio del Segretario Generale e sotto la sua responsabilità è tenuto un registro repertorio, sul quale debbono essere annotati giorno per giorno, in ordine progressivo, tutti i contratti, rogati in forma pubblica amministrativa ovvero conclusi mediante scrittura privata autenticata.
2. I Dirigenti che abbiano stipulato un contratto per scrittura privata da autenticare, dovendosi nella fattispecie procedere a repertoriazione dello stesso ai sensi del comma 1, sono tenuti a trasmettere lo stesso in originale, corredato dei relativi allegati, alla Segreteria Generale.
3. I contratti redatti a mezzo di scrittura privata non autenticata non vengono immessi a repertorio del Segretario Generale; sono numerati progressivamente e conservati presso la Direzione competente se redatti in forma cartacea ovvero presso apposita banca dati informatizzata.

Art. 18 - Originale e copia del contratto

1. Tutti i contratti sono formati in unico originale per gli atti dell'Amministrazione. Alla parte contraente privata è rilasciata copia del contratto con gli estremi di repertoriamento e registrazione.

Art. 19 - Ulteriori oneri ed obblighi a carico del soggetto contraente

1. Chiunque, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto di un contratto stipulato con la Città Metropolitana, occupi personale dipendente, è obbligato ad attuare nei confronti dello stesso condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili - alla data del contratto - alle categorie e nella località in cui si effettuano le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria e applicabile nella località.

2. L'obbligo suddetto sussiste anche se il contraente non sia aderente alle associazioni di categoria stipulanti ovvero se receda da esse e permane anche dopo la scadenza dei contratti collettivi, fino alla loro rinnovazione.

3. La violazione degli obblighi previdenziali, assicurativi e a tutela della sicurezza nonché inosservanza del trattamento minimo previsto dai contratti collettivi applicabili legittima i Dirigenti titolari dei Centri di responsabilità e/o Centri di costo a sospendere in tutto o in parte il pagamento del corrispettivo, fino alla regolarizzazione delle posizioni attestata dalle autorità competenti, ovvero a risolvere il contratto senza ricorso all'autorità giudiziaria nel caso in cui il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dell'affidatario sia per due volte consecutive negativo. Il contraente non potrà comunque vantare alcun diritto o pretesa per il ritardato pagamento.

4. I diritti e le garanzie a tutela del lavoro devono in ogni caso essere garantiti ad ogni prestatore d'opera a qualunque titolo associato all'impresa contraente.

5. Le suddette previsioni e prescrizioni vanno esplicitate nello schema di contratto e riportate nel testo contrattuale che si definirà in sede negoziale.

Art. 20 - Durata del contratto, rinnovi e proroghe

1. Nei contratti devono essere stabiliti i termini di esecuzione delle rispettive prestazioni e deve essere determinata la durata del rapporto contrattuale.
2. È vietata la conclusione di contratti contenenti clausole di rinnovo tacito. Si applica in ogni caso l'art. 35, comma 4, del Codice.
3. La durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante. Dirigente

competente può disporre la proroga contrattuale per il periodo strettamente necessario per concludere la procedura di scelta del nuovo contraente.

4. Qualora i bandi o gli inviti lo prevedano è ammesso il rinnovo espresso di durata non superiore a quello originaria. A tal fine il Dirigente competente, in tempo utile, accerta la sussistenza di ragioni di convenienza alla rinnovazione e, previa decisione motivata e individuazione delle necessarie risorse, avvia con la controparte la trattativa per il rinnovo, prima della scadenza, del contratto agli stessi patti e condizioni e nella stessa forma.

Art. 21 - Prezzi, revisione e aggiornamento

1. I contratti devono prevedere prezzi fissi e invariabili comprensivi di ogni spesa occorrente per l'esecuzione integrale delle prestazioni contrattuali.
2. È consentita la conclusione di contratti nei quali il corrispettivo sia determinato con indicazione del ribasso, fisso ed invariabile, rispetto ai prezzi di listino ufficiali risultanti da apposite pubblicazioni.
3. Per i contratti ad esecuzione continuativa o periodica deve essere prevista una esplicita clausola di revisione dei prezzi che indichi le condizioni, le modalità e la periodicità delle revisioni.
4. Anticipazioni del prezzo contrattuale sono ammesse entro il limite del 20% previsto dalla pertinente norma del Codice.

Art. 22 - Modifiche contrattuali e variazioni

1. Non sono consentite variazioni o aggiunte al contratto che ne possano alterare la sostanza rispetto all'oggetto o alle finalità. Restano ammissibili solo le modifiche nei casi e alle condizioni previste dall'art. 106 del Codice.
2. Qualora il contratto sia stato stipulato predeterminando in via presuntiva solo un minimo e/o un massimo di prestazioni similari da effettuarsi in un determinato arco temporale, l'esatta individuazione quantitativa è rimessa al Dirigente competente con valutazione del corrispettivo in base ai prezzi unitari o ai ribassi prestabiliti.

TITOLO IV

EFFICACIA ED ESECUZIONE DEI CONTRATTI

Art. 23 - Efficacia

1. Di norma l'efficacia del contratto decorre dalla data della sottoscrizione delle parti.

2. Se è ordinata l'esecuzione in via d'urgenza del contratto prima della sua stipulazione, ma in ogni caso dopo che 'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace, il contraente è tenuto a consegnare le garanzie e ogni altro documento richiesto dal bando o dalla lettera d'invito e dagli atti ivi richiamati. Il contraente si intende ad ogni effetto obbligato con l'avvio.
3. La gestione "dinamica" del contratto resta nella competenza del Dirigente di servizio che ha proposto la relativa delibera/determinazione a contrattare.

Art. 24 – Esecuzione

1. Il contraente è tenuto ad adempiere tutti gli obblighi assunti con la sottoscrizione del contratto.
2. Responsabile del Procedimento dovrà verificare e accertare l'integrale esecuzione delle prestazioni e la puntuale e tempestiva osservanza da parte del contraente di tutte le clausole e prescrizioni dedotte in contratto.
3. Nell'esecuzione dei contratti non possono essere apportate variazioni quantitative o qualitative rispetto a quanto è stato stipulato, salvo i casi previsti dalla legge.
4. Nel rispetto delle previsioni di cui al comma 2, non è consentito addivenire ad ulteriori contrattazioni aggiuntive se le stesse possono costituire frazionamento artificioso dell'importo dell'appalto al fine di sottrarlo alle procedure di legge.

Art. 25 - Responsabile dell'esecuzione

1. Il Responsabile dell'Esecuzione del contratto è individuato nell'ambito del contratto e di norma è il Responsabile del Procedimento, tranne i casi individuati nelle Linee Guida adottate dall'ANAC ai sensi dell'art. 31, comma, del Codice e appresso indicati:
 - a) prestazioni di importo superiore ad 500.000,00 €;
 - b) interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico;
 - c) prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze;
 - d) interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità.
2. Il Responsabile dell'Esecuzione assicura la regolare esecuzione del contratto da parte dell'affidatario, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali, salvo che le funzioni di Direttore dell'esecuzione del contratto siano affidate ad altro soggetto con l'atto di nomina del responsabile stesso.
3. Il Direttore dell'esecuzione del contratto informa tempestivamente il Responsabile dell'Esecuzione del contratto nei casi di mancata conformità della prestazione alle disposizioni contrattuali. Il Responsabile dell'Esecuzione, a seconda della situazione rilevata:
 - a) definisce i modi di regolarizzazione della prestazione entro un congruo termine;
 - b) concorda con l'appaltatore l'accettazione della prestazione non conforme, con l'applicazione di adeguata riduzione del prezzo;
 - c) adotta l'atto di rifiuto della prestazione non conforme e individua gli ulteriori provvedimenti da emanare, ivi compreso 'incameramento della cauzione.

4. Sono fatte salve le norme per la direzione lavori e la fornitura di beni e servizi previste dal Codice, opportunamente integrate e/o esplicitate dalle cd. "Linee guida" emanate dall'A.N.A.C. in materia, nonché quelle approvate con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 49 del 7 marzo 2018 (pubblicato sulla G.U.R.I. serie Generale n. III el 15/05/2018) sulle modalità di svolgimento delle funzioni del Direttore dei Lavori e del Direttore dell'Esecuzione.

Art. 26 - Modalità di pagamento/Penali

1. Nel contratto può prevedersi che, al pagamento del prezzo, si faccia luogo in un'unica soluzione dopo il collaudo o, comunque, dopo l'adempimento della prestazione, oppure a rate in ragione dell'avanzamento dell'adempimento della prestazione. In quest'ultimo caso dovrà essere esplicitato il modo di computazione dell'eseguito e i termini di maturazione del credito, di norma riferiti a quantità o importi predeterminati ovvero a scadenze temporali.
2. Il pagamento di anticipi su corrispettivi pattuiti sarà previsto nel rispetto delle norme vigenti in materia.
3. Il contratto può prevedere penali per ritardato adempimento degli obblighi contrattuali e/o premi di accelerazione in relazione alla tipologia, all'entità ed alla complessità della prestazione nonché al suo livello qualitativo. L'applicazione delle penali non preclude da parte dell'Ente appaltante la richiesta del risarcimento di danni ulteriori.
4. Per l'applicazione delle penali nonché per i termini di pagamento dei corrispettivi all'appaltatore si fa rinvio, in ogni caso, a quanto disciplinato dall'art.113 *bis* del Codice come modificato dalla legge 3 maggio 2019 n. 37 (recante "*Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea*" - Legge europea 2018).

Art. 27 - Cessione del contratto/cessione del credito - Proroghe e rinnovi contrattuali

1. Fatta salva l'applicazione dell'art 106 del Codice il contraente non può cedere a terzi il contratto pena la risoluzione di diritto del contratto stesso.
2. Non è considerata cessione del contratto la trasformazione dello status giuridico del soggetto contraente.
3. È sempre consentito alla stazione appaltante decidere la cessione del contratto ad altro contraente pubblico o privato.
4. La cessione di credito è disciplinata dalle leggi in materia e, in particolare, dalla legge 21 febbraio 1991 n. 52 nonché dall'art. 106, comma 13, del Codice per i crediti verso la Città Metropolitana derivanti da contratti di lavori, servizi e forniture.
5. La cessione è stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata alla Città Metropolitana; la stessa è priva di efficacia qualora l'Amministrazione stessa la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro giorni 45 dalla notifica della cessione.

6. Con riferimento ai mandati di pagamento già emessi, la notifica dell'atto di cessione di credito è privata di ogni effetto.
7. Al concessionario possono essere mosse tutte le eccezioni riguardanti l'ammontare e la validità del credito opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.
8. È ammesso il prolungamento temporaneo del rapporto contrattuale per esigenze di particolare rilevanza pubblica adeguatamente motivate e, in particolare, per l'espletamento di una nuova procedura di gara per l'affidamento della prestazione contrattuale e sempre che la proroga sia prevista nel contratto originario.
9. È vietato il rinnovo tacito del contratto. È ammesso il rinnovo espresso dello stesso nel rispetto delle vigenti norme di settore relative agli appalti di lavori, servizi e forniture a condizione che tale facoltà sia stata prevista nel bando e nel contratto originario stipulato a conclusione di una procedura di gara. La durata complessiva del nuovo rapporto contrattuale non può mai essere superiore a quella del precedente rapporto e il contratto rinnovato deve essere stipulato nella stessa forma di quello originario.

Art. 28 - Revisione dei prezzi

1. I casi in cui è ammessa la revisione dei prezzi, i limiti e le modalità per la sua concessione sono disciplinati dalle norme previste per i vari tipi di contratti e dalle disposizioni legislative vigenti in materia.

Art. 29 - Osservanza dei contratti di lavoro e altri obblighi

1. Chiunque stipuli un contratto o presti comunque la propria attività a favore della Città Metropolitana è tenuto, per tutta la durata della prestazione, ad osservare, nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci, condizioni normative e retributive conformi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di settore e agli accordi sindacali integrativi vigenti e a rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci.
2. Il mancato rispetto di tali disposizioni ed ogni obbligo contributivo e tributario, formalmente accertato, consente alla Città Metropolitana di sospendere, in tutto o in parte, i pagamenti fino alla regolarizzazione della posizione, senza che ciò attribuisca alcun diritto per il ritardato pagamento.
3. In caso di mancata regolarizzazione, fatte salve le diverse prescrizioni normative la Città Metropolitana può applicare le penali previste nel contratto e, nei casi più gravi, risolvere il contratto stesso incamerando la cauzione definitiva acquisita in occasione della stipula.

Art. 30 - Modifiche delle prestazioni in corso di esecuzione del contratto – Subappalto

1. Nessuna variazione o modifica del contratto d'appalto lavori può essere introdotta dal contraente se non è preventivamente autorizzata dal Rup nel rispetto delle condizioni e dei limiti, dalla normativa di riferimento e in particolare dall'art. 106 del Codice.

2. I contratti di appalto nei settori ordinari e speciali possono essere modificati senza necessità di una procedura nei casi previsti dal comma 1, 2 e 7 dell'art. 106 del Codice.
3. Il subappalto non consentito, fermo restando le eventuali sanzioni penali è privo di effetti nei confronti dell'Amministrazione e costituisce motivo di risoluzione del contratto principale.

Art. 31 - Collaudo e Verifiche di conformità - Liquidazione del corrispettivo.

1. Le attività di collaudo ovvero le verifiche di conformità sono dirette a certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite secondo le prescrizioni di contratto e accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondono fra loro e con le risultanze di fatto. Le relative operazioni sono disciplinate dall'art. 102 del Codice.
2. la liquidazione del corrispettivo contrattuale deve essere preceduta dall'accertamento della regolare esecuzione della prestazione pattuita risultante da attestazione del Direttore dell'esecuzione resa nelle forme e nei modi di legge.

Art. 32 - Recesso dal contratto

1. La Città Metropolitana ha la facoltà di recedere dal contratto nei casi previsti dalla Legge.
2. Il recesso è disciplinato dal Codice Civile e dal Codice all'art. 109.
3. L'esercizio del diritto del recesso deve essere preceduto da formale comunicazione al contraente da darsi con preavviso non inferiore a 20 giorni. Trascorso tale termine e verificata la regolarità della prestazione eseguita fino alla data di ricezione del preavviso di recesso, si procede al relativo pagamento ai prezzi di contratto.

Art. 33 - Inadempimenti/Risoluzione del contratto

1. Qualora affidatario non adempia gli obblighi assunti dopo formale ingiunzione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero posta elettronica certificata, rimasta senza esito, il Responsabile del Procedimento può disporre l'esecuzione in economia di tutto o parte della prestazione a spese del soggetto, salvo l'esercizio da parte della Città Metropolitana dell'azione per il risarcimento del danno derivante dalla denunciata inadempienza.
2. Nel caso di inadempimento grave, l'Amministrazione può altresì procedere previa ingiunzione del direttore dei lavori ovvero del Responsabile dell'esecuzione del contratto o della fornitura, alla risoluzione del contratto, fatto salvi i diritti e la facoltà riservate dal contratto alla Città Metropolitana.
3. La risoluzione del contratto è disciplinata dalle disposizioni del codice civile. In materia di lavori pubblici trovano applicazione, altresì, le norme previste dall'art. 108 del Codice dei contratti. Quest'ultime si estendono, ove compatibili, anche ai contratti di servizi e forniture.

4. La risoluzione oltre a comportare il pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite ai prezzi di contratto, determina il diritto, eventuale, al risarcimento del danno derivante.
5. Compete al Dirigente Responsabile dell'esecuzione decidere della risoluzione del contratto e delle eventuali azioni per il risarcimento del danno.
6. Restano salvi i diritti attribuiti dalle vigenti disposizioni in favore della stazione appaltante per vizi e difformità scoperti dopo il collaudo o la regolare esecuzione.

Art. 34 - Modalità di risoluzione delle controversie

1. Quando insorgono tra i contraenti divergenze interpretative in merito alle clausole contrattuali o alle modalità di esecuzione del contratto, il Dirigente competente valuta se sussistono presupposti per proporre formalmente alla controparte la soluzione delle controversie come previsto alla parte V del Codice.
2. In ogni caso, per tutte le controversie relative ai rapporti tra l'Appaltatore e la Città Metropolitana le parti, prima di procedere giudizialmente presso il Foro di Palermo, possono ricorrere a Collegio Arbitrale ai sensi dell'art. 209 del Codice.

TITOLO IV BIS

REGOLAMENTAZIONE DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE (S.U.A.)

Art. 34 bis – Oggetto

1. Il presente articolo e i seguenti disciplinano i compiti, l'organizzazione e le modalità di funzionamento della Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Palermo (d'ora innanzi denominata SUA).
2. La SUA svolge, su richiesta dei Comuni che fanno parte del territorio della Città Metropolitana, le attività relative all'espletamento e alla gestione di gare per l'affidamento di lavori di importo superiore a 150.000,00€ e di forniture di beni e di servizi di importo superiore a 139.000,00 €, di interesse degli Enti tenuti all'applicazione dell'art. 37, comma 4, del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., che hanno delegato i compiti di committenza ausiliaria per le fasi di gara alla Città Metropolitana di Palermo, previa approvazione di apposita Convenzione ai sensi dell'art. 30 del TUEL approvato con D.lgs 267/2000 il cui schema si allega al presente Regolamento.
3. Gli Enti firmatari della Convenzione verranno di seguito indicati con la dizione "Enti aderenti".

Art. 34 *ter* - Finalità della SUA

1. La SUA intende promuovere ed attuare interventi idonei a creare un sistema territoriale di approvvigionamento efficiente che garantisca condizioni di sicurezza, trasparenza e legalità favorevoli al rilancio dell'economia e dell'immagine delle realtà territoriali ed al perseguimento delle condizioni di libera concorrenza, anche assicurando, con un costante monitoraggio, la trasparenza e la celerità delle procedure di gara e l'ottimizzazione delle risorse, dei prezzi e delle procedure al fine di ottenere economie di scala sia in senso organizzativo che economico.

Art. 34 *quater* - Programmazione e coordinamento tra Enti

1. Al fine di conseguire nel miglior modo le finalità di cui all'art. 2 della Convenzione, la SUA avrà come metodo normale di azione il coordinamento dei rapporti con gli Enti aderenti, fornendo attività di assistenza tecnico-amministrativa.
2. In considerazione di ciò la SUA potrà costituire una rete di referenti degli Enti aderenti per promuovere la programmazione delle gare ed il contemperamento delle esigenze comuni e specifiche tra gli Enti aderenti.

Art. 34 *quinquies* - Compiti della SUA

1. La SUA favorisce la stipula delle Convenzioni con i Comuni richiedenti, curando le attività informative e propedeutiche generali, la predisposizione della convenzione e provvede, all'occorrenza, agli adeguamenti della stessa allo *ius superveniens*, curandone il recepimento da parte degli enti aderenti.
2. La SUA provvede alla verifica degli atti di gara che dovranno essere trasmessi in bozza, prima della loro approvazione, con determinazione a contrarre da parte degli Enti aderenti e cura la gestione delle procedure di gara dall'indizione alla proposta di aggiudicazione. Svolge, inoltre, le attività specificate nella Convenzione che contiene un elenco esemplificativo dettagliato, ma non esaustivo, delle attività in capo a ciascun Ente aderente.
3. Nel caso di servizi, lavori, forniture che riguardano più Enti e che abbiano contenuto analogo, la SUA può promuovere intese tra gli Enti aderenti per l'aggregazione delle relative istanze finalizzate all'esperimento, ove possibile, di un'unica gara distinta in lotti, corrispondenti alle richieste pervenute dagli Enti aderenti. A tal fine può, se ritenuto necessario o più funzionale alle esigenze di celerità delle procedure di gara, costituire un gruppo di lavoro del quale faranno parte i RUP e/o referenti degli Enti aderenti per il completamento dei contenuti degli atti di gara in modo che siano soddisfatte le esigenze di aggregazione e quelle di salvaguardia delle necessità specifiche di ciascun Ente. Inoltre in base alla programmazione delle procedure condivisa con gli Enti, può promuovere ed indire procedure di gara finalizzate alla conclusione di accordi quadro per l'acquisizione di beni, servizi e lavori a favore degli Enti.

4. La SUA promuoverà la formazione comune e l'aggiornamento del personale proprio e degli Enti aderenti su temi specifici anche al fine di sviluppare procedure e metodologie comuni per una gestione efficiente e sinergica delle attività previste nella convenzione.
5. La SUA, nello svolgimento delle proprie funzioni, applica le disposizioni contenute nel proprio Protocollo per lo sviluppo della legalità e la trasparenza degli appalti pubblici.

Art. 34 *sexies* - Compiti dell'Ente aderente

1. Sono di esclusiva competenza dell'Ente aderente sia la fase che precede l'indizione della gara (programmazione, approvazione dei progetti, capitolati, piani di sicurezza, finanziamento, nomina del proprio RUP, ecc.) sia la fase successiva (assunzione impegno di spesa, stipula del contratto, consegna dei lavori, direzione lavori, liquidazione, collaudo, comunicazioni previste dalla normativa per gli aspetti di competenza, ecc.). La Convenzione contiene un elenco esemplificativo dettagliato, ma non esaustivo, delle competenze in capo agli Enti aderenti.
2. In particolare, compete all'Ente aderente individuare le opere da realizzare e/o i beni e i servizi da acquisire, definendo in ogni caso i requisiti tecnici minimi dei medesimi.
3. Gli Enti aderenti comunicano alla SUA il programma delle procedure di gara per l'affidamento di lavori, servizi e forniture che intendono devolvere alla stessa, procedendo ad eventuali aggiornamenti.
4. L'Ente aderente trasmette, dopo l'approvazione, alla SUA, la documentazione di cui ai precedenti e i successivi aggiornamenti nei tempi previsti dalla convenzione per consentire una tempestiva condivisione della programmazione delle procedure di gara e adeguati tempi di espletamento delle rispettive attività.
5. L'Ente aderente fornisce alla SUA qualsiasi altra notizia, stato e/o informazione necessaria allo svolgimento dei propri compiti.
6. In caso di appalto da aggiudicare con il criterio della offerta economicamente più vantaggiosa, ciascun Ente assume a proprio carico gli oneri economici inerenti i rimborsi ed i compensi spettanti ai componenti della commissione di gara. Tali oneri in caso di gare aggregate saranno ripartiti tra gli Enti interessati. Analogamente dovrà essere fatto con i costi di pubblicazione.
7. Agli Enti aderenti è richiesta la massima collaborazione ed integrazione dei propri uffici con la SUA nella fase di preparazione e gestione di gara al fine di garantire il puntuale rispetto delle tempistiche programmate.
8. Gli Enti aderenti comunicano alla SUA tutti i dati successivi all'aggiudicazione, ossia:
 - la data di stipula contratto;
 - la data consegna lavori o la data/il periodo di realizzazione del servizio o della consegna della fornitura;

- i dati relativi all'esecuzione dell'opera e o dei servizi; gli stati di avanzamento ed eventuali sospensioni dei lavori, servizi o forniture;
- l'avvenuta pubblicazione dei dati sul proprio sito per l'adempimento degli obblighi previsti dalla L. 6/11/2012, n.190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e ss.mm.ii.;
- ogni altra informazione richiesta dalla SUA.

Art. 34 septies - Modalità di adesione e recesso

1. I rapporti tra la SUA e gli Enti aderenti sono disciplinati dalla Convenzione.
2. Attraverso la sottoscrizione della Convenzione di cui al comma 1 gli Enti aderiscono alla S.U.A. e le attribuiscono il compito di svolgere le attività relative alle procedure di gara.
3. È fatta salva per gli Enti aderenti la possibilità di procedere all'affidamento di lavori servizi e forniture senza ricorrere alla SUA nei limiti di importo, nei casi e con le modalità previsti dalla vigente legislazione.
4. Restano, inoltre, escluse dalla gestione da parte della SUA le procedure di gara per gli affidamenti di servizi sociali e socio-assistenziali di cui all'allegato IX del codice dei contratti pubblici, anche se di importo superiore a 40.000,00 €, gestite dagli enti aderenti, anche a mezzo delle altre forme di aggregazione previste dalla normativa di settore.
5. La convenzione decorre dalla data di sottoscrizione della medesima ed ha, di norma, la durata di tre anni, ovvero fino al termine del ciclo di programmazione, nel caso di progetti finanziati da programmi comunitari o nazionali, e potrà essere rinnovata nei modi e nei termini previsti dalla normativa vigente.
6. La convenzione può essere risolta anticipatamente, in modo consensuale, mediante adozione dei rispettivi atti da parte della Città Metropolitana di Palermo e dell'Ente aderente, contenenti la motivazione condivisa dalle parti. La facoltà di recesso potrà essere esercitata anche unilateralmente con motivazione espressa dall'Ente aderente o dalla Città Metropolitana di Palermo.
7. Nei casi sopra indicati lo scioglimento della convenzione potrà avvenire previa definizione delle procedure in corso e regolamento di tutte le pendenze, anche di natura economica, derivanti dagli obblighi assunti con la sottoscrizione della medesima.

Art. 34 octies - Organizzazione e dotazione del personale della SUA

1. La Città Metropolitana di Palermo mette a disposizione le attrezzature, i locali e le risorse umane necessarie per lo svolgimento dell'attività di Stazione Unica Appaltante.
2. L'Ente aderente dovrà comunque nominare un proprio referente competente per i rapporti con la SUA. Se necessario, la SUA potrà chiedere all'Ente aderente forme di collaborazione del proprio personale in possesso di competenze professionali adeguate.

3. Le funzioni di Responsabile della SUA sono svolte dal dirigente pro tempore della Direzione Gare e Contratti - Innovazione Tecnologica, che assume la responsabilità dei relativi procedimenti di gara, in ciò coadiuvato da uno o più dipendenti titolari di posizione organizzativa, preposti all'unità organizzativa competente in materia.
4. La SUA promuove iniziative di formazione e aggiornamento del proprio personale e del personale di raccordo degli Enti aderenti.
5. Ciascun Ente che si avvale delle attività della SUA per l'acquisizione di un lavoro, un servizio o una fornitura è tenuto a destinare, ai sensi dell'art. 113, comma 5, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., a favore del personale della SUA una percentuale pari a un quarto dell'incentivo previsto dal comma 2 del medesimo articolo. Le somme dovute a qualsiasi titolo alla Città Metropolitana di Palermo quale SUA da parte dell'Ente aderente, saranno individuate preventivamente nella determinazione a contrarre.
6. Gli studi e qualunque materiale documentale raccolto ed elaborato nell'espletamento dell'attività della SUA, restano di proprietà della stessa, che si riserva ogni diritto e facoltà in ordine alla loro utilizzazione, nonché ad ogni eventuale modifica ritenuta, a suo insindacabile giudizio, opportuna.

Art. 34 *novies* - Oneri economici a carico degli Enti convenzionati

1. Gli oneri economici inerenti l'espletamento delle procedure di gara (quali ad esempio i compensi e rimborsi per i commissari, le forme di pubblicità obbligatoria, il contributo all'ANAC) sono a carico degli Enti aderenti.
2. In caso di gara aggregata gli oneri saranno ripartiti pro-quota tra gli Enti richiedenti la gara.

Art. 34 *decies* - Controversie

1. Eventuali controversie instaurate da soggetti terzi, sotto qualsiasi forma, quali i ricorsi amministrativi o giudiziari, relative alla procedura di gara, saranno gestite dall'Ente aderente nel cui interesse è stata indetta e celebrata la gara, con obbligo di comunicazione alla Città Metropolitana di Palermo al fine di consentirne la valutazione dell'eventuale interesse ad intervenire e/o agire a propria tutela.

TITOLO V

NORME COMUNI

ALBO OPERATORI ECONOMICI - INDAGINI DI MERCATO PRINCIPIO DI ROTAZIONE

Art. 35 - Regole per l'individuazione degli operatori economici da invitare alla procedure negoziate

1. Gli operatori economici da invitare alle procedure negoziate (ivi compresi gli affidamenti diretti laddove consentiti vengono individuati:
 - a) attingendo dagli elenchi di cui agli articoli della presente sezione ovvero dagli elenchi del mercato elettronico di Consip (M.E.P.A.) o da altra piattaforma fornita da centrali di committenza regionali che preveda un bando di abilitazione degli operatori economici;
 - b) nel caso in cui non esistano elenchi precostituiti, mediante elenchi formati dal RUP, previa indagine di mercato da espletarsi secondo criteri di trasparenza, rotazione, parità di trattamento e non discriminazione e attenendosi alle disposizioni contenute nelle linee guida ANAC.
2. Gli operatori da invitare, in conformità ai principi enunciati dal Codice dei Contratti, verranno individuati mediante sorteggio laddove possibile, ovvero mediante criteri oggettivi tra quelli che presentano requisiti proporzionali all'oggetto del contratto e tali da non compromettere la possibilità delle piccole e medie imprese di risultare affidatarie del contratto.
3. Dovranno essere costituiti in via prioritaria gli elenchi di operatori economici per l'affidamento di lavori pubblici (e per i servizi di ingegneria e architettura). La necessità di costituire elenchi di operatori economici per altre categorie merceologiche dovrà valutata nel rispetto del principio di economicità dell'azione amministrativa.

Art 36 - Tenuta ed utilizzo dell'elenco degli operatori economici di lavori pubblici.

1. Per l'affidamento di lavori pubblici di cui all'articolo 3 lett. nn) del Codice sono istituiti appositi elenchi di operatori economici da interpellare per le procedure negoziate e gli affidamenti diretti.
2. L'Ufficio competente alla tenuta e aggiornamento dell'elenco curerà, altresì, la verifica campione dei requisiti dei soggetti che hanno presentato istanza di iscrizione nell'elenco.
3. L'elenco è articolato per categorie di lavori e per le n. 6 fasce d'importo sotto elencate:
 - a) da 1001,00 € fino a 20.000,00 €;
 - b) da 20.001,00 € fino a 39.999,00 €;
 - d) da 150.000,00 € fino a 309.600,00 €;
 - e) da 309.601,00 € fino a 619.200,00 €;
 - f) da 619.201,00 € fino a 999.999,00 €.
4. Gli Uffici per gli affidamenti di lavori di loro competenza sono tenuti a ricorrere all'elenco.
5. L'individuazione degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate avviene mediante sorteggio dall'elenco della categoria prevalente per la fascia d'importo del contratto.
6. L'elenco è costantemente aggiornato con le procedure negoziate cui ogni singolo operatore è stato invitato o gli affidamenti diretti di ciascun operatore.
7. Qualora l'elenco non rechi nominativi in numero sufficiente o non sia stato istituito un elenco per la specifica categoria, si può procedere attraverso indagini di mercato (così come indicato dalle linee guida ANAC) ovvero attingendo dalla Banca Dati degli Operatori economici pia affidatari di lavori per conto di questa Stazione appaltante presente sul sito istituzionale della stessa.

Art. 37 - Formazione, revisione e aggiornamento dell'elenco di operatori economici per lavori pubblici.

1. Alla formazione dell'Elenco di operatori economici si procede mediante preventiva pubblicazione di avviso sul profilo di committente nella sezione “*Amministrazione trasparente*” sotto la sezione “*bandi di gara*” o altre forme di pubblicità senza oneri per l'Amministrazione, per almeno trenta giorni: avviso contiene l'indicazione dei requisiti necessari per l'iscrizione stessa di cui all'art. 80 del Codice delle modalità di selezione degli operatori economici da invitare, le eventuali categorie e fasce di importo in cui l'Amministrazione intende suddividere l'elenco.
2. L'elenco degli operatori economici è approvato con provvedimento del Dirigente competente è pubblicato sul profilo di committente.
3. Gli operatori economici ammessi nell'elenco sono suddivisi per fasce d'importo, individuando quelli che, in base ad elementi specifici evidenziati in fase istruttoria, siano in collegamento sostanziale. Ciò al fine di evitarne la contemporanea partecipazione alla medesima procedura di gara.
4. L'iscrizione nell'elenco è consentita senza limitazioni temporali, salvo i casi di cancellazione o sospensione di cui ai commi 6, 7 e 8.
5. L'Elenco è revisionato con cadenza annuale mediante pubblicazione di un avviso secondo le procedure previste dal precedente comma.
6. Gli operatori iscritti nell'elenco sono tenuti a comunicare ogni fatto che implica la perdita o il mutamento dei requisiti o delle condizioni per l'iscrizione nell'elenco e, in genere, ogni modifica della struttura aziendale che possa avere effetto sulla iscrizione, a pena della cancellazione d'ufficio.
7. Sarà cura dell'Ufficio competente notificare agli operatori interessati l'avvenuta iscrizione negli elenchi ovvero la relativa cancellazione nei casi previsti.
8. Nella fase di accertamento dei presupposti per la cancellazione dall'elenco, l'operatore economico è temporaneamente sospeso. L'avvio del periodo di sospensione nonché l'esito della procedura di accertamento avviata viene comunicato dall'Ufficio competente all'operatore economico a mezzo PEC.
9. La cancellazione è disposta anche su richiesta dell'operatore economico, che potrà richiedere la cancellazione parziale da una o più fasce d'importo

Art. 38 - Requisiti per l'iscrizione negli elenchi

1. Costituiscono requisiti per l'iscrizione negli elenchi:
 - a) inesistenza delle cause di esclusione previste dalla vigente normativa nazionale e comunitaria in materia di contratti pubblici;

- b) assenza di accertati e gravi inadempimenti, grave negligenza, malafede o errore grave negligenti, malafede o errore grave nell'esecuzione di contratti affidati (dalla Città Metropolitana di Palermo);
- c) iscrizione al registro Imprese;
- d) eventuali ulteriori requisiti previsti dall'avviso di formazione dell'elenco.

2. L'avviso relativo alla formazione degli elenchi per i lavori di cui all'Articolo 24 deve prevedere il possesso dei requisiti di qualificazione per l'esecuzione di lavori pubblici previsti dalla normativa vigente in relazione alle categorie e fasce d'importo previste nell'avviso.

Art. 39 - Indagine di mercato

1. In attuazione del principio di pubblicità preventiva, finalizzata all'individuazione di operatori economici da consultare nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza contemplati dal D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.i. l'indagine di mercato deve essere svolta previo avviso da pubblicare con le stesse modalità previste per l'elenco di operatori economici e per una durata di almeno 15 giorni.
2. L'avviso di indagine di mercato deve contenere:
 - a) oggetto e importo stimato del contratto;
 - b) requisiti che devono essere posseduti dagli operatori economici che intendono manifestare interesse;
 - c) le modalità di presentazione dell'istanza;
 - d) l'indicazione del numero di soggetti che saranno invitati con l'indicazione delle modalità di scelta oggettive, non discriminatorie e proporzionali, quali la specifica competenza o il sorteggio.
3. In ossequio alla disposizione in materia di differimento del diritto di accesso di cui all'articolo 53, comma 2, lett. b) del Codice dei Contratti, i nominativi degli operatori economici scelti e invitati alla procedura di gara verranno pubblicati in apposito elenco sul profilo di committente, all'interno della pagina dedicata alla singola gara dopo l'aggiudicazione.

Art. 40 - Principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti

1. Il principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti previsto dall'art. 30 comma 1 del Codice rileva nella fase di consultazione degli operatori economici da invitare a presentare le offerte e trova fondamento nella esigenza di evitare il consolidamento di rendite di posizione in capo al gestore uscente.
2. L'applicazione del principio suddetto comporta, in linea generale che l'invito all'affidatario uscente riveste carattere eccezionale e richiede alla Stazione appaltante un onere motivazionale più stringente.
3. Per l'effetto ove si intenda procedere comunque all'invito di quest'ultimo dovrà essere puntualmente motivata tale decisione facendo in particolare riferimento al numero eventualmente ridotto di operatori presenti sul mercato, al grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale, ovvero all'oggetto e alle caratteristiche del mercato di riferimento. Sul punto si fa richiamo alle Linee guida dell'A.N.A.C. n. 4 *“Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,*

indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, e successivi aggiornamenti.

Art. 41 - Modalità di applicazione principio di rotazione.

1. Nell'individuare gli operatori economici da invitare alle consultazioni per l'affidamento di forniture di beni, servizi o di lavori ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del Codice, il Responsabile del procedimento applica il principio di rotazione, secondo le modalità specificate nei commi seguenti.
2. In caso di procedura di consultazione alla quale prendano parte operatori economici individuati in base ad un'indagine di mercato realizzata con le modalità previste dall'art. 36, comma 7, del Codice, il principio di rotazione si applica al solo soggetto risultato affidatario, stabilendosi per lo stesso l'impossibilità di partecipare alla procedura di consultazione immediatamente successiva per la medesima fornitura di beni e servizi o per i medesimi lavori.
3. Qualora, in particolari settori, il numero degli operatori economici in possesso dei requisiti sia esiguo da determinare situazioni, con meno di dieci soggetti invitabili alle procedure di consultazione, il Responsabile del procedimento può, in deroga a quanto previsto dal precedente comma 2, invitare anche soggetti già risultanti affidatari, sempre se siano trascorsi almeno due mesi dall'affidamento.

Art. 42 - Deroghe al principio di rotazione

1. Il Responsabile del procedimento può derogare all'applicazione del principio di rotazione a fronte di particolari caratteristiche o specificità di gestione del bene, di esecuzione del servizio o del lavoro da acquisire, tali da richiedere la consultazione di operatori economici con esperienza specifica, anche se in precedenza affidatari di forniture di beni, di servizi o di lavori entro i termini previsti dal precedente articolo.
2. In ogni caso la rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato nelle quali la Stazione appaltante, in virtù di regole prestabilite dal codice dei contratti ovvero dalla stessa nel caso di indagini di mercato consultazioni di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare le selezioni.
3. Negli affidamenti di importo inferiore ad €. 5.000,00 è consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione con scelta sinteticamente motivata contenuta nella determinazione a contrarre o in atto equivalente.

Art. 43 - Disciplina conflitti di interesse nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici

1. Nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici, al fine di evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire parità di trattamento agli operatori economici,

in conformità a quanto previsto dall'art. 42 del Codice sono previste adeguate misure per contrastare ogni tentativo di frode e corruzione. A riguardo al fine di individuare, prevenire e risolvere efficacemente ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di gara, il personale di questa Stazione appaltante che a qualsiasi titolo interviene nelle procedure anzidetta o che potrebbe influenzarne l'esito ha l'obbligo di astenersi ai sensi dell'art. 42 da ogni decisione o attività potenzialmente idonea a determinare una situazione cd. di "*conflitto di interesse*" rendendo una propria dichiarazione sostitutiva di atto notorio e di certificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000.

2. L'obbligo di astenersi di cui al superiore comma è previsto nei casi di cui all'art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 ossia allorquando sia coinvolto l'interesse proprio del dipendente ovvero di parenti o affini entro il 2° grado, del coniuge o convivente oppure di persona con le quali esistono rapporti di frequentazione abituale ovvero l'interesse di soggetti con cui il dipendente si trovi in causa pendente o in situazione di grave inimicizia ovvero in rapporti di credito o debito significativi o infine in rapporti di tutela, curatela, procura o agenzia. Analogo obbligo di astensione è previsto per il dipendente nei confronti di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società in cui lo stesso riveste la carica di amministratore o gerente o dirigente.
3. L'obbligo di astenersi previsto dall'art. 42 del Codice si applica a tutti i soggetti della Stazione appaltante che intervenendo nella procedura di gara e che in base ad un valido titolo giuridico, legislativo o contrattuale, è in grado di impegnare la stessa nei confronti di terzi o comunque riveste di fatto o di diritto un ruolo tale da potere influenzare l'attività esterna. In particolare l'art. 42 del Codice si applica ai commissari e ai segretari delle commissioni giudicatrici e a quanti siano coinvolti in una qualsiasi fase della procedura di affidamento (dall'attività di programmazione e progettazione a quella di selezione dei concorrenti, dalla fase di aggiudicazione e sottoscrizione del contratto sino a quella di esecuzione dello stesso e di collaudo) ossia al Rup, al Responsabile della Sicurezza, al Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione, al Direttore dei lavori o dell'esecuzione del contratto.
4. Al fine di prevenire ogni ipotesi di conflitto di interesse, l'atto di conferimento di un incarico attinente a qualsiasi titolo la procedura di gara è subordinato alla acquisizione della dichiarazione sostitutiva resa dal soggetto nominato circa la sussistenza o meno di un conflitto di interesse.
5. In ordine alle modalità operative per l'attuazione degli obblighi previsti dal presente articolo e per quanto in esso non disciplinato si fa rinvio alle Linee Guida n° 15/2019 dell'ANAC in materia recante "*Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici*".

Art. 44 - Rinvio a norme e provvedimenti legislativi

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si fa rinvio al Codice dei Contratti e sue successive modifiche e/o integrazioni, alle normative statali e regionali in materia di lavori, servizi e forniture in economia, nonché alla Linee Guida ANAC in materia, ovvero al regolamento di attuazione del Codice previsto dall'art. 216, comma 27 *octies*, dello stesso.
2. Si fa rinvio, altresì, al regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi o ad appositi atti organizzativi, per un diverso assetto delle competenze, delle funzioni e dei ruoli di cui al presente regolamento.

3. Il presente Regolamento è *pro tempore* interpretato ed applicato, tenendo conto dell'evoluzione della normativa di settore. Le soglie degli importi a base di gara si intendono automaticamente aggiornate in conseguenza delle variazioni dei predetti valori introdotte dal legislatore.

Articolo 45 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, approvato nelle forme di legge e di statuto, entra in vigore in seguito alla pubblicazione che avverrà nei modi e nelle forme di legge. Dalla data di entrata in vigore dello stesso cessano di avere effetto tutte le altre disposizioni regolamentari dell'Amministrazione con esso non compatibili.

PROSPETTO RIASSUNTIVO

Lavori, Servizi e Forniture

Modalità	Regime ordinario D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.	Regime semplificato e derogatorio fino al 30/6/2023 L. 120/2020 e ss.mm.ii.
Affidamento diretto <i>previa valutazione di tre preventivi</i>	<u>art. 36, comma 2, lett. b</u> Lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro.	
Affidamento diretto <i>previa valutazione di cinque preventivi</i>	<u>art. 36, comma 2, lett. b</u> Servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 215.000 euro.	<u>art. 2, comma 2, lett. b</u> Servizi e forniture di importo pari o superiore a 139.000 euro e inferiore a 215.000 euro.
Procedura negoziata senza bando (art. 63 del codice)	<u>art. 36, comma 2, lett. c</u> Lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro.	<u>art. 2, comma 2, lett. b</u> Lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 euro.
Procedura negoziata senza bando (art. 63 del codice)	<u>art. 36, comma 2, lett. c-bis</u> Lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a 1.000.000 euro.	<u>art. 2, comma 2, lett. b</u> Lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 euro e inferiore a 5.382.000 euro.
Procedure ordinarie (art. 60 del codice)	<u>art. 36, comma 2, lett. d</u> Lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 euro e inferiore a 5.382.000 euro. [fino a 2.000.000 di euro la gara è celebrata direttamente dalla Direzione Gare e Contratti, mentre per importi superiori predispone gli atti di gara e li sottopone all'UREGA ai sensi della circolare 91036 del 29/4/2019] <u>art. 60</u> Lavori di importo superiore a 5.382.000 euro. [fino a 2.000.000 di euro la gara è celebrata direttamente dalla Direzione Gare e Contratti, mentre per importi superiori predispone gli atti di gara e li sottopone all'UREGA ai sensi della circolare 91036 del 29/4/2019]	
Procedure ordinarie (art. 60 del codice)	<u>art. 60</u> Servizi di importo superiore a 215.000 euro.	

Servizi di Ingegneria e Architettura

Affidamento diretto previa valutazione di cinque preventivi	<u>art. 157, comma 2</u> (con le modalità di cui all'art. 36, comma 2, lett. b) Servizi di ingegneria e architettura di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 100.000 euro.	<u>art. 2, comma 2, lett. b)</u> Servizi di ingegneria e architettura di importo pari o superiore a 139.000 euro e inferiore a 215.000 euro.
Procedure ordinarie (art. 60 del codice)	<u>art. 60</u> Servizi di ingegneria e architettura di importo superiore a 100.000 euro.	

(Modificato con Delibera del Consiglio Metropolitanò n° 49/2025 del 16/12/2025 avente per oggetto: "Modifica dell'art. 16 e dell'Allegato B del Regolamento dei Contratti Pubblici di questo Ente")

Il contratto è stipulato a pena di nullità in forma scritta nelle modalità consentite dall'art. 18 del d.lgs. 36/2023, nel rispetto della disposizione del d.lgs. 82/2005.

Appalti di lavori e servizi

Tipologia contratto	Predisposizione	Sottoscrizione	Casistiche applicative	
			Lavori	Servizi e Forniture
Forma pubblico-amministrativa	Direzione Gare e Contratti	Direzione proponente	Per importi superiori alle soglie di rilevanza europea di cui all'art. 14 d.lgs. 36/2023.	Per importi superiori alle soglie di rilevanza europea di cui all'art. 14 d.lgs. 36/2023.
Scrittura privata (in forma elettronica con firma digitale)	Direzione Gare e Contratti	Direzione proponente	Per importi superiori a € 150.000,00 e fino alle soglie comunitarie.	Per importi superiori a € 140.000,00 e fino alle soglie comunitarie
Scrittura privata, oppure Scambio di lettere secondo gli usi commerciali, oppure DSC sul MEPA	Direzione proponente	Direzione proponente	Per importi pari o inferiori a € 150.000,00.	Per importi pari o inferiori a € 140.000,00.



SCHEMA CONVENZIONE TRA LA CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO E IL
 COMUNE DI _____ PER L'AFFIDAMENTO
 DEGLI APPALTI DI LAVORI, BENI E SERVIZI E CONCESSIONI

L'anno , addì.....del mese di.....,

TRA

La Città Metropolitana di Palermo, codice fiscale 80021470820, legalmente rappresentata dal Sindaco Metropolitano *pro-tempore* il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto, a quanto infra autorizzato dalle vigenti norme di Legge, Statuto e Regolamento ed in esecuzione della deliberazione del Consiglio metropolitano n. del....., esecutiva ai sensi di legge;

E

Il Comune di..... codice fiscale..... legalmente rappresentato dal Sindaco *pro-tempore* Sig., nato/a..... il....., il/la quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto, a quanto infra autorizzato dalle vigenti norme di Legge, Statuto e Regolamento ed in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. del, esecutiva ai sensi di legge;

PREMESSO

che l'art. 37, comma 1, del decreto legislativo 50/2016 (c.d. Codice dei contratti) prevede che *“Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38”*;

che l'obbligo di cui al richiamato comma, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. a), della legge n. 55 del 2019, come modificato dall'art. 8, comma 7, legge n. 120 del 2020 e poi dall'art. 52, comma 1, lettera a), sub. 1.2, legge n. 108 del 2021), è sospeso fino al 30 giugno 2023, ad eccezione delle opere

affendenti al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (d'ora innanzi PNRR) e dal Piano Nazionale di Completamento (d'ora innanzi PNC);

che nelle ipotesi di opere afferenti al PNRR e al PNC, ai sensi dell'art. 37, comma 4, lett. c) se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2, può procedere ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso le città metropolitane;

che l'art.15 della legge 8 agosto 1990 n. 241 consente alle pubbliche amministrazioni di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

che l'art. 30 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, consente agli enti locali di stipulare tra loro apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;

che, ai sensi dell'art. 28 della legge regionale 4 agosto 2015 n. 15 rubricato "*Funzioni proprie della Città metropolitana*", la Città metropolitana, quale ente di area vasta, oltre che delle funzioni attribuite dall'articolo 27 ai liberi Consorzi comunali, è altresì titolare di diverse funzioni proprie e, in particolare, ai sensi della lettera g), ha competenza in materia di "*partecipazione diretta alla programmazione, assegnazione e gestione di interventi finanziati con fondi europei, destinati alla Città metropolitana*";

che il comma 1 dell'art. 26 dello Schema di Statuto della Città metropolitana di Palermo, approvato con deliberazione n. 24 del 14 luglio 2020 del Commissario Straordinario in sostituzione del Consiglio Metropolitan, prevede che "*la Città Metropolitana, previa convenzione, può curare nell'interesse dei Comuni le funzioni di centrale di committenza, ai sensi della normativa vigente*";

che nelle more dell'approvazione del nuovo Statuto resta in vigore lo Statuto della ex Provincia Regionale di Palermo che, all'art. 112 rubricato "*Convenzioni*", stabilisce che:

"1. La Provincia può stipulare con la Regione, con altre Province, nonché con altri enti locali apposite convenzioni allo scopo di realizzare la gestione coordinata ed integrata di determinati servizi e funzioni.

2. Le convenzioni di cui al comma precedente definiscono i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, nonché i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e doveri.

3. Le convenzioni sono approvate dal Consiglio Provinciale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati".

Visto il Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici, approvato con deliberazione del Commissario straordinario in sostituzione del Consiglio Metropolitan n. 124 del 26/11/2019, come modificato con deliberazione del Commissario *ad acta* con i poteri del Consiglio Metropolitan (ex L.R. 31/2021) n. del, esecutiva ai sensi di legge, con allegato lo schema di Convenzione per la disciplina della Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Palermo;

RITENUTO

che l'evoluzione del quadro normativo è sempre più orientata alla riduzione del numero delle stazioni appaltanti, con la previsione di un nuovo soggetto giuridico, il soggetto aggregatore, in

grado di incidere sulle dinamiche del mercato dei contratti pubblici, sia per quanto concerne la formulazione della domanda da parte della pubblica amministrazione che per quanto attiene allo sviluppo della concorrenza tra gli operatori economici;

che la centralizzazione degli acquisti e delle gare consente di sviluppare competenze professionali specifiche e di alto livello, con benefici anche in termini di celerità delle procedure e ottimizzazione delle risorse;

che le disposizioni di cui agli artt. 37 e 38 del D. Lgs. 50 del 2016 ss. mm. e ii. nell'individuare le modalità di qualificazione delle stazioni appaltanti e la costituzione di nuove centrali di committenza attraverso le Unioni dei Comuni o mediante Convenzioni per la gestione associata del servizio di affidamento dei contratti, rende opportuno il coinvolgimento di tutti gli attori pubblici nel processo di realizzazione di un sistema degli appalti pubblici caratterizzato da comportamenti omogenei e modelli condivisi, volto ad assicurare un maggior controllo sulle procedure di affidamento e a rendere più efficace l'attività di prevenzione e contrasto ai tentativi di condizionamento della criminalità mafiosa;

PRESO ATTO

delle Linee Guida recanti “*attuazione – anche a fasi progressive - del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza da porre alla base del nuovo sistema di qualificazione che sarà reso operativo al momento della entrata in vigore della riforma della disciplina dei contratti pubblici*” approvate dall'ANAC in data 30 marzo 2022;

CONSIDERATO

che gli enti sottoscrittori della presente Convenzione, tutti ricompresi nell'area metropolitana di Palermo, ritengono maggiormente funzionale al perseguimento delle proprie finalità istituzionali delegare alla Città Metropolitana l'espletamento delle funzioni di centrale di committenza ausiliaria limitatamente alle procedure di affidamento degli appalti di lavori, beni e servizi e concessioni;

Tutto ciò premesso e considerato, si conviene e si stipula quanto segue:

Art.1 – Oggetto

1. La presente convenzione assolve allo scopo di regolare i rapporti con i Comuni interessati e di provvedere in forma associata all'esercizio delle funzioni di stazione appaltante, al fine di garantire omogeneità di comportamenti, modelli e procedure nei procedimenti di affidamento dei contratti pubblici, ricorrendo alla Stazione Unica Appaltante (d'ora innanzi SUA) costituita presso la Città Metropolitana di Palermo ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 37, comma 4, del decreto legislativo n. 50/2016 e all'art. 52, comma 1, lettera a), sub. 1.2, della legge n. 108 del 2021.
2. Con il presente atto il Comune di.....(di seguito “Ente delegante”), ricompreso nell'area vasta di Palermo, delega alla Città Metropolitana di Palermo l'esercizio delle funzioni di centrale di committenza ausiliaria per le procedure di affidamento degli appalti di lavori, beni e servizi e concessioni.
3. La presente Convenzione non si applica alle procedure finalizzate all'affidamento di contratti esclusi dall'applicazione del D.lgs 50/2016 ss. mm. e ii. o comunque non richiedenti l'acquisizione

del codice identificativo di gara. Restano inoltre escluse dalla gestione da parte della SUA le procedure di gara per gli affidamenti di servizi sociali e socio-assistenziali di cui all'allegato IX del Codice dei Contratti Pubblici, anche se di importo superiore a 40.000 euro, gestite dagli Enti aderenti a mezzo di altre forme di aggregazione previste dalla normativa di settore.

4. La gestione associata di cui alla presente Convenzione riguarda le procedure di gara per l'affidamento di lavori di importo superiore a 150.000 euro e di forniture di beni e di servizi di importo superiore a 40.000 di interesse degli Enti tenuti all'applicazione dell'art. 37 comma 4 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell'art. 52, comma 1, lettera a), sub. 1.2, della legge n. 108 del 2021.

5. La Città Metropolitana di Palermo assume le funzioni ed i servizi per la gestione dei rapporti con gli Enti aderenti, l'organizzazione e la gestione delle procedure di gara dall'indizione fino alla proposta di aggiudicazione, rimettendo gli atti all'Ente delegante per la stipula del contratto di appalto.

6. Restano di esclusiva competenza dell'ente delegante sia la fase che precede l'indizione della gara (nomina del RUP, programmazione, approvazione progetti, capitolati, piani di sicurezza, determinazione a contrarre, ecc..), sia la fase che segue (stipula contratto, consegna lavori, direzione lavori, liquidazione, collaudo).

Art. 2 – Compiti degli Enti deleganti

1. Gli Enti aderenti alla Convenzione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, svolgono i seguenti compiti:

- nomina del RUP (Responsabile Unico del Procedimento);
- acquisizione del CIG;
- redazione e approvazione dei progetti e dei capitolati speciali d'appalto e di tutti gli altri atti ed elaborati che ne costituiscono il presupposto, dei disciplinari prestazionali, nonché di ogni altra documentazione utile ai fini dell'indizione della gara, ivi compresa l'attribuzione dei valori ponderali in caso di appalto da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, da riportare nel disciplinare di gara;
- verifica e validazione del progetto;
- redazione dello schema di bando di gara, del disciplinare di gara o lo schema di lettera di invito (sulla base dei bandi tipo predisposti dall'ANAC e/o predisposti dalla Città Metropolitana);
- scelta del criterio di aggiudicazione, laddove consentito dal Codice, avvalendosi del supporto della SUA;
- adozione della determina a contrattare, avvalendosi del supporto della SUA;
- assunzione dell'impegno di spesa a seguito dell'aggiudicazione definitiva;
- stipula del contratto d'appalto o di concessione e acquisizione della documentazione propeedeutica, avvalendosi del supporto della SUA;
- affidamento della direzione dei lavori ovvero dell'esecuzione del contratto e del coordinamento in fase di esecuzione;
- tutti gli adempimenti connessi alla corretta esecuzione dei lavori ed ai pagamenti sulla base degli stati di avanzamento lavori;

- collaudazione statica e tecnico-amministrativa delle opere, ovvero la verifica di conformità della fornitura o del servizio;
- comunicazioni e trasmissione all'Osservatorio dei contratti pubblici delle informazioni previste dal D.Lgsn. 50/2016, per gli aspetti di competenza;
- cura degli adempimenti relativi agli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti in materia di affidamento dei contratti pubblici;
- gestione di eventuali controversie instaurate da soggetti terzi, sotto qualsiasi forma, quali i ricorsi amministrativi o giudiziari, relative alla procedura di gara, con obbligo di comunicazione alla Città Metropolitana di Palermo al fine di consentirne la valutazione dell'eventuale interesse ad intervenire e/o agire a propria tutela.

2. In caso di appalto da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ciascun Ente delegante assume a proprio carico gli oneri economici dei compensi spettanti ai componenti delle Commissioni di gara, oneri da riportare nei quadri economici di spesa dei singoli interventi e, di conseguenza, nei relativi provvedimenti di approvazione emanati dal medesimo Ente delegante.

3. Resta ferma la facoltà per gli Enti sottoscrittori della presente Convenzione, laddove consentito dalla legge, di acquisire autonomamente beni e servizi, ivi comprese le manutenzioni di beni immobili, attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da CONSIP S.p.A.. Sono altresì fatti salvi gli obblighi e la facoltà di adesione alle Convenzioni quadro di cui all'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 gestite dalla stessa CONSIP ed il ricorso al MEPA.

Art. 3 – Compiti della Città Metropolitana

1. Le funzioni di Stazione Unica Appaltante sono svolte dalla Città Metropolitana di Palermo che, a mezzo della propria *Direzione Gare e Contratti – Innovazione Tecnologica*, cura la gestione della procedura di gara e, in particolare, svolge le seguenti attività:

- nomina il Responsabile del procedimento di Gara per l'istruttoria e il mantenimento dei rapporti operativi con il RUP;
- supporta l'Ente delegante nella scelta della procedura di gara più idonea;
- prende in carico la determinazione a contrarre adottata dall'Ente delegante;
- verifica lo schema di bando e gli atti di gara predisposti dall'ente delegante rispetto ai bandi tipo emanati dall'ANAC e/o predisposti dalla stessa, apportando, in collaborazione con l'ente delegante, le eventuali correzioni che si dovessero rendere necessarie;
- nomina, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 12/2011 e ss.mm.ii., la Commissione giudicatrice in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, costituisce il seggio di gara in tutti gli altri casi;
- indice e celebra la gara;
- verifica la documentazione amministrativa, emana i provvedimenti di ammissione e di esclusione (seggio di gara);
- provvede alla proposta di aggiudicazione ed alle comunicazioni inerenti e conseguenti;
- collabora con il RUP dell'ente delegante ai fini della verifica dell'anomalia delle offerte;

- provvede ai controlli di legge sull'aggiudicatario funzionali all'aggiudicazione definitiva, tramite utilizzo delle apposite funzioni delle banche dati nazionali (SIMOG, AVCPASS, etc.);
- provvede alla formulazione della proposta di aggiudicazione rimettendo gli atti all'ente delegante per l'adozione del provvedimento finale;
- offre il proprio supporto per la gestione di eventuali contenziosi insorti in relazione alla procedura di affidamento espletata;
- cura, anche di propria iniziativa, ogni ulteriore attività utile per il perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, ivi compresi i rapporti con l'A.N.A.C;
- cura le attività informative e propedeutiche generali e provvede, all'occorrenza, agli adeguamenti della presente Convenzione allo *ius superveniens*, curandone il recepimento da parte degli enti aderenti.

2. Le funzioni di Responsabile della SUA sono svolte dal Dirigente della *Direzione Gare e Contratti - Innovazione Tecnologica*, che assume la responsabilità dei relativi procedimenti di gara, in ciò coadiuvato da uno o più dipendenti titolari di posizione organizzativa.

3. In aggiunta all'indirizzo di posta elettronica certificata sua@cert.cittametropolitana.pa.it per le comunicazioni inerenti le funzioni di cui alla presente Convenzione, viene istituito l'apposito indirizzo di posta elettronica sua@cittametropolitana.pa.it.

4. Le comunicazioni tra gli Enti avvengono in modalità telematica.

Art. 4 – Regole di funzionamento della SUA

1. Ciascun Ente delegante, di regola entro 30 giorni dall'adozione degli atti di programmazione (piano triennale delle OO.PP. e piano biennale dell'acquisizione di beni e servizi) comunica alla SUA il programma delle procedure di gara per l'affidamento di lavori, servizi e forniture che intende devolvere alla stessa, procedendo ad eventuali aggiornamenti.

2. Eventuali variazioni agli atti di programmazione come sopra adottati dagli enti dovranno essere tempestivamente trasmessi alla Città Metropolitana.

3. In coerenza con gli atti di programmazione adottati, l'ente delegante provvede a trasmettere alla SUA la determinazione a contrattare adottata e gli atti necessari all'espletamento della gara, unitamente al verbale di validazione del progetto.

4. La SUA al ricevimento della determinazione a contrarre e dei relativi atti e documenti, secondo l'ordine di presentazione delle richieste, predispone un cronoprogramma delle attività e lo condivide con l'ente delegante. È responsabilità del RUP verificare la coerenza del cronoprogramma per le fasi di gara con i tempi previsti per la realizzazione del lavoro, servizio o fornitura tenendo conto anche di vincoli esterni come l'erogazione di finanziamenti comunitari e nazionali o la realizzazione di successive fasi nel caso di progetti complessi. Rimane nella capacità organizzativa e di programmazione della SUA rielaborare il cronoprogramma proposto per tenere conto di specifiche esigenze dell'Ente delegante. A tal fine può, se ritenuto necessario o più funzionale alle esigenze di celerità delle procedure di gara, costituire un gruppo di lavoro del quale faranno parte il RUP e/o referenti dell'Ente delegante per lo svolgimento delle procedure di gara.

5. Completata la procedura di gara di propria competenza, la SUA rimette copia integrale del fascicolo relativo alla singola procedura all'Ente delegante.

6. Nello svolgimento di tutte le attività di cui al presente articolo, la SUA potrà chiedere chiarimenti, integrazioni, modifiche ed approfondimenti all'Ente delegante.

Art. 5 – Organizzazione e forme di collaborazione

1. La SUA può convocare incontri tra tutti gli Enti aderenti alla presente Convenzione per consultazioni in merito all'andamento della gestione della funzione associata di stazione appaltante.
2. Ferma restando la validità della presente Convenzione, al fine di garantire un miglior esercizio delle proprie funzioni, è in facoltà della Città Metropolitana promuovere e sviluppare appositi accordi di collaborazione con l'Ente delegante per la regolamentazione di specifici aspetti del rapporto e di forme di supporto reciproco per garantire la massima tempestività nel soddisfare le richieste di affidamento dell'Ente.
3. La SUA si impegna a promuovere iniziative di formazione e aggiornamento del proprio personale e del personale di raccordo dell'Ente delegante e a condividere procedure e informazioni al fine di sviluppare un sistema integrato, omogeneo e coerente degli appalti pubblici nell'ambito territoriale di competenza.
4. La SUA e l'Ente delegante si impegnano ad adeguare la Convenzione al sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti previsto dagli artt. 37 e 38 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e avviato con le Linee Guida approvate dall'ANAC in data 30 marzo 2022.
5. Per quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione si procederà con intese da definirsi di volta in volta con i singoli Enti aderenti.

Art. 6 - Oneri economici

1. La Città Metropolitana provvede a mettere a disposizione le attrezzature e le risorse umane necessarie per le attività oggetto della presente Convenzione.
2. Le risorse finanziarie per la gestione delle funzioni per conto dei Comuni previste nella presente Convenzione sono a carico del rispettivo Comune richiedente la gara.
3. Restano altresì a carico di ciascun ente le spese di pubblicazione, il contributo ANAC e, per le gare da indire con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il compenso da corrispondere ai componenti delle Commissioni di gara.
4. Ciascun Comune che si avvale delle attività della SUA per l'acquisizione di un lavoro, di un servizio o di una fornitura, è tenuto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 113, comma 5, del Codice, a destinare a favore del personale della SUA, per le fasi di competenza della stessa, una percentuale pari ad un quarto dell'incentivo previsto dal comma 2 del medesimo articolo. Dette somme, che trovano copertura nei fondi costituiti da ciascun Comune secondo le modalità previste dai rispettivi Regolamenti, sono trasferite dai Comuni medesimi alla SUA entro 30 gg dall'aggiudicazione, per essere corrisposti da quest'ultima al personale interessato. La Città metropolitana, con proprio Regolamento, disciplina le modalità di ripartizione della quota di competenza tra il proprio personale che ha partecipato alle attività della SUA.

Art. 7 - Controversie

1. Eventuali controversie instaurate da soggetti terzi, sotto qualsiasi forma, quali i ricorsi amministrativi o giudiziari, relative alla procedura di gara, saranno gestite dall'Ente delegante nel cui interesse è stata

indetta e celebrata la gara, con obbligo di comunicazione alla Città Metropolitana di Palermo al fine di consentirne la valutazione dell'eventuale interesse ad intervenire e/o agire a propria tutela.

2. La Città Metropolitana, nell'ipotesi descritta al comma 1 del presente articolo, ha facoltà di costituirsi nelle cause di che trattasi a mezzo della propria Avvocatura informandone il Comune interessato. Le spese di giudizio, i compensi professionali e gli oneri accessori, in caso di soccombenza o compensazione, sono poste a carico del singolo Comune nel cui interesse è stata indetta e celebrata la gara, a meno che la soccombenza non sia esclusivamente imputabile alla Città Metropolitana.

3. Qualunque controversia che dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia della presente Convenzione è devoluta al Foro di Palermo.

Art. 8 – Durata e decorrenza

1. La presente Convenzione ha la durata di tre anni, ovvero il diverso termine previsto dal ciclo di programmazione nel caso di progetti finanziati da programmi comunitari o nazionali, decorrenti dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata nei modi e nei termini previsti dalla normativa vigente, intendendosi pertanto tacitamente rinnovata se allo scadere di detto termine gli Enti aderenti non avranno manifestato formalmente la volontà di non dare corso al rinnovo medesimo.

2. Fermo restando l'obbligo di preliminarmente definizione delle procedure in corso e regolamentazione di tutte le pendenze, anche di natura economica, derivanti dagli obblighi assunti con la sottoscrizione della presente Convenzione, quest'ultima potrà essere risolta anticipatamente in modo consensuale mediante adozione dei rispettivi atti da parte della Città Metropolitana di Palermo e dell'Ente delegante, contenenti la motivazione condivisa dalle parti. La facoltà di recesso potrà essere esercitata anche unilateralmente, mediante comunicazione scritta recante motivazione espressa, sia dalla Città Metropolitana di Palermo sia dall'Ente delegante. In tal caso, salvo diverso accordo, la SUA porterà a termine, per quanto di propria competenza, le procedure di gara il cui Bando risulti già pubblicato, mentre restituirà all'Ente gli atti relativi ai procedimenti che non abbiano ancora raggiunto tale fase.

Art. 9 - Clausola di adesione

1. La presente Convenzione è aperta all'adesione di tutti gli enti locali appartenenti all'area metropolitana di Palermo.

Art. 10 – Adeguamenti e rinvii

1. Per quanto non disciplinato dalla presente Convenzione si fa rinvio alle norme in materia di enti locali e in materia di appalti pubblici di lavori, beni, servizi e concessioni.

2. La presente Convenzione recepisce automaticamente le eventuali successive modifiche normative, nazionali e regionali, ed indicazioni dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.

3. Decorso un anno dalla stipula del presente atto, e comunque in caso di entrata in vigore di leggi che dovessero incidere sulle modalità di esercizio della funzione oggetto della presente convenzione,

le parti si incontreranno per una verifica in ordine all'attuazione e per apportare alla convenzione le modifiche che si dovessero rendere necessarie.

4. Il presente atto è esente dall'imposta di bollo ed è soggetto a registrazione solo in caso d'uso (D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, allegato b), art.16 e al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131).

Letto, approvato e sottoscritto,

Il Sindaco metropolitano della Città Metropolitana di Palermo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del DPR 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e norme collegate.

Il Sindaco del Comune di

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del DPR 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e norme collegate.